

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 356

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Norme per l'attuazione del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La partecipazione degli Italiani residenti all'estero alla vita politica del Paese di appartenenza e di origine è divenuta da tempo un'esigenza molto sentita.

Il presente disegno di legge, così come altre analoghe proposte, vuole rendere concretamente possibile l'esercizio del diritto di voto anche a quei cittadini che, per vari motivi, e nella maggioranza dei casi per trovare lavoro, sono costretti a risiedere all'estero.

Occorre ricordare che i diritti ed i doveri sanciti dalla Costituzione valgono per tutti i cittadini italiani, dentro e fuori le frontiere e che occorre individuare i mezzi più idonei

affinchè non ci siano penalizzazioni di fatto a danno di chi risiede all'estero.

Attualmente ci sono circa cinque milioni di italiani residenti all'estero che, pur essendo informati sulla realtà civile e politica del Paese attraverso i vari mezzi di informazione, non riescono in concreto ad esercitare il loro diritto di voto in quanto non possono lasciare il Paese dove risiedono per poter venire a votare in Italia.

Si crea pertanto una discriminazione non giustificata tra cittadini italiani residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero. Questi ultimi infatti per concorrere alla vita politica e sociale del Paese, attraverso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'espressione del voto, devono sostenere le spese di un viaggio in Italia, e per molti si tratta di una spesa eccessiva o addirittura proibitiva.

È necessario pertanto trovare un meccanismo che dia la possibilità a questi cittadini, che partecipano concretamente con le loro rimesse e con la loro attività allo sviluppo del nostro Paese, di esercitare il loro diritto di voto anche dall'estero.

A tale proposito si sono formulate varie ipotesi, riguardo alla scelta della procedura di voto: le più realistiche sono quelle del voto per corrispondenza e del voto nelle sedi consolari.

Il presente disegno di legge ha optato per la procedura del voto esercitato presso le sedi consolari in quanto l'esercizio del voto per corrispondenza potrebbe creare problemi di affidabilità, con rischi di manomissione dei voti ed allungamento dei tempi di espletamento delle operazioni di scrutinio finale.

Al contrario il voto esercitato nelle sedi consolari dà maggiori garanzie di segretezza, legalità e libertà nell'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 1 sancisce il diritto dei cittadini italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero di votare, se forniti del certificato elettorale e in possesso dei

requisiti prescritti, presso sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali dei consolati della Repubblica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una lista elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti il rilascio del certificato elettorale ai cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 4 prevede le modalità di trasmissione agli uffici consolari, tramite il Ministero degli affari esteri, delle liste elettorali dei cittadini residenti o domiciliati all'estero.

L'articolo 5 dispone per ogni ufficio consolare le modalità di trascrizione delle liste elettorali.

L'articolo 6 dispone che in ogni ufficio consolare vengano istituiti uno o più seggi elettorali prevedendo che ogni seggio può comprendere fino a mille iscritti.

L'articolo 7 fissa le operazioni elettorali nella domenica precedente le votazioni nel territorio nazionale in modo da consentire l'arrivo in Italia delle schede votate, in tempo utile per essere inserite nelle urne elettorali nei vari seggi prima dell'inizio dello spoglio delle schede.

Infine l'articolo 8 reca una autorizzazione al Governo perchè provveda ad emanare norme attuative della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovino temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, presso sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali dei consolati della Repubblica.

Art. 2.

1. In ogni comune sede di ufficio centrale circoscrizionale è istituita la lista elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 3.

1. Il consolato italiano territorialmente competente rilascia ai cittadini italiani che trasferiscano stabilmente il loro domicilio o acquistino la residenza all'estero, il certificato elettorale del comune di ultima residenza in Italia, in occasione delle elezioni di cui all'articolo 1.

2. I cittadini di cui al comma 1 possono, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova il comune di nascita.

Art. 4.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono al Ministero degli

affari esteri, per il necessario invio ai consolati territorialmente competenti, copia delle liste di cittadini italiani all'estero.

2. In occasione delle elezioni di cui all'articolo 1, i comuni trasmettono tempestivamente i relativi certificati elettorali al Ministero degli affari esteri per l'invio ai consolati competenti.

Art. 5.

1. Gli uffici consolari trascrivono le liste, di cui all'articolo 4, in liste distinte, una relativa agli elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione dell'ufficio consolare medesimo, un'altra relativa ai nomi degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con la descrizione degli estremi dei documenti identificativi di ogni elettore che può esercitare il diritto di voto.

Art. 6.

1. In ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più seggi elettorali. Ogni seggio elettorale può comprendere fino ad un massimo di mille iscritti.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da almeno due scrutatori nominati dai comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, preferibilmente tra i componenti degli stessi comitati.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della citata legge 8 maggio 1985, n. 205.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'invio in tempo utile di un congruo numero di schede e di quant'altro occorrente per le operazioni elettorali tramite il Ministero degli affari esteri.

5. Le operazioni di voto avvengono la domenica antecedente quella fissata per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica, nelle ore e nella sede determi-

nate dal console, sentiti i comitati, d'intesa con le autorità locali.

Art. 7.

1. Le schede e le liste elettorali di cui agli articoli 5 e 6, al termine delle operazioni di voto sono inviate per via diplomatica, in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questo al Ministero dell'interno, il quale provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

2. Ognuno degli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1 provvede a far pervenire le schede e le liste elettorali ad una o più sezioni elettorali del comune in cui lo stesso ufficio ha sede, affinché le schede rimaste chiuse, firmate e timbrate, in modo identico a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, vengano inserite nelle rispettive urne al momento di apertura dei seggi elettorali.

Art. 8.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.